

Deliberazione 526

del

11 MAR. 2003

Oggetto: 2^ fase art. 20 L. 67/88: Conferimento incarico professionale relativo alle indagini geologiche di supporto per i lavori di ristrutturazione del P.O. C.T.O. - Dott. Geol. Fausto A. Pani.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- richiamata** la delibera n. 1677 del 15.07.2002, con la quale è stata affidata all'Ing. Antonio Zandara, Responsabile dell'Ufficio Opere Pubbliche dell'Ufficio Tecnico, la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione del P.O. C.T.O. di Iglesias, unitamente ad altri lavori, finanziati nell'ambito della "seconda fase" dell'art. 20 L. 67/88;
- vista** la nota prot. 84/02 in data 18.09.2002, con la quale l'Ing. Antonio Zandara, sulla base della considerazione che i progetti relativi al P.O. Sirai e al P.O. C.T.O. prevedono sopraelevazioni su strutture esistenti e ampliamenti su terreni di riporto, chiedeva di affidare urgentemente a professionisti di fiducia l'esecuzione di uno studio geognostico sui terreni di fondazione, data l'assenza all'interno dell'Ufficio Tecnico di figure professionali quali il Geologo;
- atteso** che con separata deliberazione l'Azienda ha affidato al Dott. Geol. Roberto Curreli l'incarico per le indagini geologiche da eseguirsi presso il P.O. Sirai;
- dato atto** che la Direzione Generale su indicazione del Progettista Ing. Antonio Zandara ha individuato il Dott. Geol. Fausto Alessandro Pani, quale professionista di provata competenza e professionalità, in grado di poter eseguire le indagini geologiche e fornire all'Ufficio Tecnico la consulenza e la collaborazione tecnica necessaria per dimensionare correttamente la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione del P.O. C.T.O. di Iglesias;
- esaminato** lo schema di convenzione predisposto dall'ufficio, che evidenzia una spesa presuntiva per onorari di € 7.750,00, oltre l'IVA e la cassa professionale, mentre la spesa per le indagini geognostiche in situ e in laboratorio ammonta a circa € 2.570,00 + IVA;
- ritenuto** applicabile l'art. 17, comma 12, della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni, che consente l'affidamento diretto a professionisti di fiducia per incarichi di importo inferiore ad € 100.000,00;

PROPONE

- l'adozione di formale atto deliberativo per l'attribuzione al Dott. Geol. Fausto Alessandro Pani dell'incarico professionale per lo svolgimento di indagini geologiche finalizzate all'inquadramento geologico-geotecnico dei siti in oggetto;
- di approvare l'allegato schema di convenzione di incarico.

II DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario



DELIBERA

- di conferire al Dott. Geol. Fausto Alessandro Pani l'incarico professionale per lo svolgimento di indagini geologiche finalizzate all'inquadramento geologico-geotecnico delle aree del P.O. C.T.O. di Iglesias interessate dagli interventi di ampliamento e/o sopraelevazione;
- di approvare l'allegato schema di convenzione, regolante i rapporti con il professionista;
- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente affidamento, determinati presuntivamente per gli onorari in € 7.750,00, oltre l'IVA e la cassa professionale, e per le indagini geognostiche in € 2.570,00, oltre l'IVA, faranno carico sugli specifici finanziamenti delle opere citate ex art. 20 L. 67/88.

DIRAMM/


DIRSAN/

ACQ/Agulli

SETT./E.Arca



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simone



Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione n. 596 del 11 MAR. 2003

è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 MAR. 2003 al 27 MAR. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile Servizio Affari Generali

Dott.ssa Margherita Cannas



allegati n.

destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Acq./Tecnici/Patrimonio

Servizio Bilancio

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N.7 CARBONIA
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI TECNICI
UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Prot. 84/02

Carbonia, 18-09-2002

Al Direttore Generale
Sede



Oggetto: Richiesta di collaborazione tecnica.


Con delibere n° 1676 e 1677 del 15/7/02, il sottoscritto è stato nominato Responsabile Opere Pubbliche per gli adempimenti di cui alle L.R. 24/87, L. 109/94 e D.P.R. 554/99, nonché incaricato delle progettazioni definitive ed esecutive per la messa a norma, l'adeguamento e la ristrutturazione dei PP.OO. Aziendali e per la realizzazione di ulteriori opere.

Poiché i progetti relativi ai presidi ospedalieri del Sirai e del C.T.O. prevedono sopraelevazioni su strutture esistenti e ampliamenti su terreni di riporto, è indispensabile e urgente procedere ad una verifica di calcolo strutturale sui solai e sui muri perimetrali portanti nonché ad uno studio geognostico sui terreni di fondazione al fine di rilevare e certificare i parametri necessari per effettuare il dimensionamento delle opere menzionate.

Attualmente l'Ufficio Tecnico non dispone di figure professionali quali il Geologo e l'Ingegnere Strutturista e pertanto il sottoscritto chiede di affidare urgentemente tali incarichi a professionisti di fiducia, che hanno già fornito altre consulenze all'Azienda, individuati, per la parte geologica nei Dott. Aurelio Fadda e al Dott. Roberto Curreli e per la parte strutturale all'Ingegnere Demetrio Artizzu.

Certo di un positivo riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile
Ufficio Opere Pubbliche
(Ing. Antonio Zandara)





SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA

CONVENZIONE

Premessa

Contenente le norme e condizioni per il conferimento dell'incarico relativo alle indagini geologiche di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva, per il completamento dei lavori riferiti alla II fase dell'ex art.20 della L. 67/88 per il Presidio Ospedaliero "C.T.O." di Iglesias.

L'anno duemiladue, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 7, in Via Dalmazia 83, Carbonia,

TRA I SIGNORI

1) Dott. Emilio Simeone, nato a Iglesias il 29 Agosto 1945, nella qualità di Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda Sanitaria Locale 7, con sede in Via Dalmazia 83, Carbonia, C.F. e P.IVA 02261310920, in seguito denominata "Azienda";

2) Dott. Geol. Fausto Alessandro Pani, nato a _____ il _____, residente in via Castelli n. 2 a Cagliari, C.F. _____ - P.IVA 01758900920, iscritto all'Ordine dei Geologi della Provincia di Cagliari col n° 88, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse proprio, in seguito denominato Professionista;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. L'Azienda USL 7 di Carbonia, in esecuzione della Deliberazione _____ del _____, affida al Dott. Geol. Fausto A. Pani l'incarico professionale per svolgere delle indagini geologiche finalizzate all'inquadramento geologico-geotecnico del sito menzionato in premessa,



relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere stesse.

ART. 2. Il Professionista svolgerà l'incarico in totale ottemperanza delle norme vigenti, secondo le direttive impartite dall'Azienda tramite l'Ing. Zandara Antonio incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere descritte in premessa.


ART. 3. Il Professionista dovrà presentare, nel termine di venti (20) giorni a decorrere dalla data di ricezione della lettera di incarico, i seguenti elaborati, in originale e n. 3 copie e su supporto informatico:

- 1) Relazione geologica e relativa carta tematica, specificatamente per ogni ubicazione dei sondaggi geognostici individuati nelle planimetrie allegate alla convenzione stessa;
- 2) Relazione geotecnica e relativa carta tematica, specificatamente per ogni ubicazione dei sondaggi geognostici individuati nelle planimetrie allegate alla convenzione stessa e corredati da stratigrafie, documentazione fotografica e bollettini di analisi di laboratorio;

Il mancato rispetto dei termini suindicati comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo ART. 8.

ART. 4. Il Professionista si obbliga ad introdurre nello studio, anche se già elaborato e presentato, le modifiche, correzioni, adeguamenti o aggiornamenti di tavole od allegati che dovessero rendersi necessari per la definitiva approvazione dello studio stesso da parte degli uffici dell'Azienda preposti all'approvazione dello stesso in linea tecnica, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.

ART. 5. Per quanto attiene i rimborsi delle spese sostenute dal professionista per l'espletamento delle mansioni inerenti l'incarico



conferitogli, esse sono da considerarsi pari al 30% degli importi degli onorari di cui al successivo art. 6.

ART. 6. L'onorario per le prestazioni rese dal Professionista nell'adempimento dell'incarico di cui alla presente convenzione è determinato sulla base del tariffario per le prestazioni professionali dei Geologi, approvato con D.M. 18/11/1971 e successive modifiche e aggiornamenti.

ART. 7. Il pagamento degli onorari come sopra determinato sarà corrisposto quando gli elaborati di cui all'art.3 avranno ottenuto l'approvazione definitiva da parte dell'Amministrazione e se del caso, da parte dei competenti Organi Tecnici. Se il ritardo dell'approvazione non dipende dall'Amministrazione bensì da manchevolezze negli elaborati presentati, nella eventualità che il Professionista non produca le modifiche necessarie nel termine di 10 giorni dalla richiesta, saranno applicabili le penali previste dal successivo ART. 8.

ART. 8. In caso di ritardo nella presentazione degli elaborati inerenti lo studio affidato, al Professionista sarà applicata una penale di € 50 per ogni giorno di ritardo e tale somma sarà trattenuta sul saldo dell'onorario. Nel caso in cui il ritardo eccederà i dieci (10) giorni, l'Azienda resterà libera da ogni suo impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

ART. 9. Qualora in corso d'opera l'Azienda riconoscesse necessaria l'effettuazione di indagini per la compilazione di perizie suppletive e/o di variante, il compenso sarà valutato per differenza fra quello relativo al progetto approvato e quello corrispondente ad un importo risultante dalla



somma dell'importo primitivo con quello dei lavori aggiuntivi o varianti.

ART. 10. Gli studi, i calcoli e gli elaborati consegnati all'Azienda in virtù della collaborazione tecnica del Professionista resteranno di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione, la quale potrà disporre a suo insindacabile giudizio, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta.

ART. 11. Nel caso che il Professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico durante l'esecuzione dell'incarico, la decisione in merito sarà demandata all'Organo Tecnico competente all'approvazione del progetto. Nel caso in cui il Professionista non ritenesse di uniformarsi alle decisioni del predetto Organo, l'Amministrazione potrà disporre la revoca dell'incarico con motivato provvedimento ed al Professionista non potrà essere liquidato compenso alcuno se non l'ammontare delle spese in proporzione alla prestazione fino a quel momento di fatto espletata.

ART. 12. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, sia in relazione all'espletamento della prestazione e sia in ordine alla determinazione nel corrispettivo, valgono le leggi statali e regionali vigenti in materia.

ART. 13. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente affidamento nonché alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa nel termine di 30 giorni da quello in cui sia stato notificato il provvedimento amministrativo saranno deferite al Giudice ordinario. E' escluso l'arbitrato.

ART. 14. Il Professionista, nelle proprie funzioni, si deve raccordare con il



ART. 20. Il presente incarico professionale non costituisce per il professionista titolo alcuno per vantare l'affidamento di altri incarichi.

ART. 21. Letta e trovata conforme alle pattuizioni, la presente convenzione viene sottoscritta dalle parti in segno di piena accettazione.

Carbonia, li

IL PROFESSIONISTA

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AZIENDA U.S.L. N. 7

